

De minimis: Dal 01.01.2024 si parte nuovo regolamento

Il nuovo limite massimo del regime de minimis entrerà in vigore dal **1° gennaio 2024 e sarà applicabile fino al 31 dicembre 2030**. Il limite massimo va dagli attuali **200mila** euro a **300mila** euro in tre anni per le imprese, e dagli attuali **500mila** euro a **750mila** euro per gli enti che forniscono servizi di interesse economico generale (**Sgei**) come i trasporti pubblici o la sanità, nonché i servizi che tipicamente rientrano nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dalle organizzazioni del Terzo Settore. La normativa mantiene la sua finalità essenziale, che è quello di esentare dal controllo degli aiuti di Stato dell'Unione Europea piccoli importi di sussidi a beneficio di imprese ed enti, poiché si ritiene che gli importi compresi i limiti sopra menzionati non hanno alcun impatto sulla concorrenza e sugli scambi all'interno del mercato unico. È quanto hanno stabilito i [regolamenti 2023/2831 e 2023/2832](#) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Vi sono ulteriori novità:

- **L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri** di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese;
- **L'introduzione di "porti sicuri"** per gli intermediari finanziari per agevolare ulteriormente gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, senza più richiedere il trasferimento completo dei profitti dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.

- Resta in vigore il **principio corollario della "IMPRESA unica"**, che tiene conto delle società legate da almeno un rapporto. Verranno quindi conteggiati gli aiuti ricevuti dall'intera azienda.
- **Il regolamento in esame non si applica alle imprese** operanti nel settore della produzione primaria della pesca e dell'acquacoltura (incluse le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei medesimi).
- **Gli aiuti in regime "de minimis" sono concessi nel momento in cui** viene notificato il decreto di concessione (indipendentemente dalla effettiva data di erogazione degli stessi).

Il Regolamento prende in considerazione anche il caso in cui le operazioni straordinarie avvengano:

- **Fusione o acquisizione:** devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti ricevuti in regime de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Qualsiasi aiuto concesso prima della fusione/acquisizione resta legittimo.
- **Scissione:** l'importo degli aiuti concessi in regime "de minimi" concesso prima della scissione è imputabile all'impresa che ne ha fruito (intesa come l'impresa che rileva le attività per le quali sono utilizzati gli aiuti). Se ciò non è possibile, l'aiuto sarà ripartito in via proporzionale sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.